

Corte Costituzionale, 7 marzo 2018 n. 77 – Pres. Lattanzi, Rel. Amorososo

Spese giudiziali – Compensazione – Condizioni – Controversie di lavoro.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, consistenti in situazioni prevalentemente oggettive e non strettamente soggettive della parte soccombente, come la qualità di lavoratore-parte debole del rapporto controverso.

Fabrizio De Vita

La Consulta e la compensazione delle spese giudiziali: un bilanciamento tra valori costituzionali

Sommario: 1. I principi, di rango costituzionale, cui è funzionale la riforma processuale del 2014. 2. I diversi valori costituzionali considerati nei provvedimenti di rimessione alla Corte. 3. Il bilanciamento della Consulta.

1. *I principi, di rango costituzionale, cui è funzionale la riforma processuale del 2014*

L'art. 92 c.p.c. viene riformato¹, da ultimo, dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

La *ratio* della modifica specifica, che si inquadra nelle finalità complessive del d.l. 132/14, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” è evidente e dichiarata: la Relazione al d.d.l. di conversione, infatti, anche considerando che “l’attuale gravissimo contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile ed impone l’adozione di misure finalizzate ad attuare un’inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica”, chiarisce che il d.l. mira a ridurre il contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento del giudizio in sede arbitrale e la promozione di procedure stragiudiziali alternative per la risoluzione delle controversie; che l’efficienza del sistema giudiziario viene cercata anche con misure per la semplificazione e l’accelerazione dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali; ma soprattutto che “complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale”.

¹ In un senso criticato da TEDOLDI, *Processo civile di cognizione: le novità del D.L. Giustizia civile*, in *IlQuotidianoGiuridico.it*, 24 ottobre 2014; e soprattutto da SCARSELLI, *Il nuovo art. 92, 2° comma, c.p.c.*, in *FI*, 2015, V, cc. 49 ss.

Con specifico riferimento alla proposta di modifica dell'art. 92 c.p.c., nella Relazione si legge che nonostante le recenti restrizioni, “nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione”². Così, “con la funzione di disincentivare l'abuso del processo”, nel d.l. originario si sostituisce l'art. 92, co. 2, c.p.c., nel senso di attribuire al giudice il potere di compensare totalmente o parzialmente le spese, oltre che nell'ipotesi, già prevista, di soccombenza reciproca, nei soli casi, tipizzati, “di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, invece che in sussistenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

L'*iter* parlamentare della legge di conversione denota anche alcuni tentativi di lasciare più larghe le maglie dei presupposti per la compensazione³, tra i quali va segnalato quello di permettere la compensazione anche in presenza di requisiti soggettivi, come le “particolari condizioni di una delle parti”, prevedendosi altresì che “in ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 c.p.c.”. Tuttavia, tali proposte, evidentemente contrarie allo spirito complessivo e agli obiettivi del d.l., non vengono approvate, anzi, tra i diversi emendamenti che invece aspiravano ad un maggiore inasprimento delle condizioni per la compensazione⁴, al Senato passa, e viene recepito in sede di conversione, l'emendamento⁵ che restringeva ulteriormente le ipotesi

² Sul punto: BERGAMINI, *La compensazione delle spese ex art. 92, 2° comma, c.p.c.*, in *GI*, 2015, p. 1746.

³ Con proposte di emendamenti, formulate alla Camera (in www.camera.it), volte a lasciare invariato l'art. 92 o permettere la compensazione anche quando il diritto azionato sia legittimamente dubbio, o a sopprimere la prerogativa dell'assolutezza della novità della questione trattata, aggiunta al Senato, rispettivamente indicate con i nn. 13.11, 13.12, 13.10 (per tutte proponenti COLETTI ed altri); 13.1 (FARINA e SANNICANDRO) per la proposta descritta nel testo.

⁴ Imponendo al giudice la compensazione sempre parziale delle spese nelle ipotesi tipiche, salva la sussistenza di altri gravi motivi, o escludendo dal testo l'ipotesi della “assoluta novità della questione trattata”, o attribuendo al giudice la facoltà di compensare le spese solo parzialmente, limitando il potere di compensarle integralmente alla soccombenza reciproca: proposte formulate alla Camera (in www.camera.it), rispettivamente con i nn. 13.7, 13.4 e 13.8 (per tutte TURCO e altri).

⁵ Indicato con il n. 13.110 e reperibile in www.senato.it, proposto (Sen. di maggioranza CUCCA) e approvato in Commissione Giustizia, poi dall'Assemblea.

tassative di compensazione previste dal d.l., nel senso che la novità della questione dovesse essere “assoluta” e il mutamento della giurisprudenza riferito a “questioni dirimenti”.

L’esame sintetico dei lavori preparatori permette di definire con esattezza la declinazione del principio di ragionevole durata dei giudizi, a sua volta espressione di quello di effettività della tutela giurisdizionale, che il legislatore ha scelto come aspirazione sistematica del d.l. 132/2014, in generale, e della modifica delle condizioni per la compensazione delle spese, in particolare.

La garanzia della ragionevole durata dei giudizi, dal 1999 prevista espressamente dall’art. 111 Cost., viene intesa nel senso che la Costituzione impone al legislatore di dettare una disciplina idonea a contenere la durata del processo in tempi ragionevoli, realizzando sia l’economia processuale interna, vale a dire un risparmio di attività, risorse ed energie nell’ambito del singolo processo, sia l’economia processuale esterna, ovvero sia la prevenzione del nascere di nuovi inutili giudizi o gradi di giudizio⁶.

Ebbene, risulta evidente come il d.l. 132/2014 mirasse complessivamente, attraverso diversi strumenti, a realizzare l’economia esterna dei giudizi, in altre parole a contenere il più possibile il peso complessivo delle controversie gravanti sulle spalle di una risorsa pubblica, quella del sistema giustizia nel suo complesso, che riconosce come fisiologicamente ed inevitabilmente limitata: l’obiettivo diretto non è quello di garantire all’individuo–parte la ragionevole durata del singolo giudizio cui partecipa, ma quello, pubblico, di promuovere l’efficienza (dunque la ragionevole durata) complessiva del processo, attraverso un risparmio di risorse pubbliche, che può indirettamente contribuire, in ultima analisi, a favorire il contenimento dei tempi di ciascun singolo giudizio. In altre parole, il legislatore mira alla deflazione complessiva dei giudizi, per favorire la ragionevole durata del più ampio numero possibile di singoli processi.

⁶ La distinzione tra economia processuale interna ed esterna è stata formulata da COMOLIO L.P., *Il principio di economia processuale*, vol. I, Cedam, 1980, p. 71 ss.; dello stesso Autore v. anche, *Etica e tecnica del “giusto processo”*, Giappichelli, 2004, p. 85 ss., ha poi ribadito che il nuovo art. 111 Cost. garantisce il principio di economia esterna ed interna; nonchè, *Le garanzie fondamentali del <giusto processo>*, in NGCC, 2001, p. 29 ss.; e *L’economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile» (aggiornamenti e prospettive)*, in RDP, 2017, p. 331 ss.; nel senso sintetizzato nel testo, OLIVIERI, *La “ragionevole durata” del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, 2° comma, Cost.)*, in FI, 2000, V, p. 251 ss.

La tipizzazione delle ipotesi di compensazione delle spese, che viene irrigidita nel passaggio parlamentare, costituisce chiaramente uno di questi strumenti: la Relazione, come visto, ne indica espressamente l'obiettivo nella disincentivazione dell'abuso del processo⁷.

Peraltro, la limitazione del potere di compensazione costituisce anche un potenziamento del principio *victus victori*, per il quale la condanna al rimborso delle spese deve seguire la soccombenza, per garantire che il processo garantisca alla parte che ha ragione tutto quello e proprio quello che avrebbe diritto di ottenere sulla base del diritto sostanziale⁸; dunque, contribuisce anche in questo senso, per così dire individuale, a realizzare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, oltre che nel senso – come visto pubblico, dichiarato e prevalente – della aspirazione alla ragionevole durata complessiva dei giudizi, indirettamente funzionale a quella di ciascuno di essi.

La novella del 2014 non costituisce certo una novità nell'evoluzione normativa della compensazione delle spese, anzi sembra essere il naturale completamento di una tendenza⁹, rispondente alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale da perseguire favorendo l'economia esterna dei giudizi, che dal 2005 si è profondamente sviluppata proprio attraverso una sempre maggiore limitazione del potere di compensazione. Nel c.p.c. del Regno

⁷ Anche se DI GRAZIA, *La compensazione delle spese giudiziali dopo la L. 10 novembre 2014, n. 162*, in *RDP*, 2015, p. 1529 ss., ha osservato che il richiamo alla funzione di disincentivare l'abuso del processo "appare improprio o, quanto meno, equivoco", stante il carattere ontologicamente premiante della compensazione. Sull'abuso del processo, anche in relazione al regime delle spese di lite: TROPEA, *L'abuso del processo amministrativo: studio critico*, *ESI*, 2015, pp. 351 ss.; ID., *Spigolature in tema di abuso del processo*, in *DPA*, 2015, p. 1262 ss.; CORDOPATRI, *La condanna alla rifusione delle spese di lite e l'evoluzione del principio di soccombenza*, in *GPC*, 2014, p. 369 ss.; dello stesso Autore v. anche, *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano*, in *RDP*, 2012, p. 874 ss.; nonchè, *L'abuso del processo e la condanna alle spese*, in *RTDPC*, 2005, p. 249 ss.; e ancora CORDOPATRI, *L'abuso del processo*, Cedam, 2000, vol. I, p. 487 ss.; LUPANO, *Responsabilità per le spese e condotta processuale*, Giappichelli, 2013, p. 139 ss.

⁸ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Jovene, 1934, vol. I, pp. 41 ss.; ID., *La condanna nelle spese giudiziali*, rist., *ESI*, 2013, pp. 175 ss.; su soccombenza e spese, tra gli altri: CORDOPATRI, *Un principio in crisi: victus victori*, in *RDP*, 2011, p. 267 ss.; SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 106 ss.; PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Giuffrè, 1959, 71 ss.; CARNELUTTI, *Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese*, in *RDP*, 1956, II, p. 241 ss.

⁹ Conferma che la modifica del 2014 esprima un'esigenza già sentita, l'art. II del Progetto di riforma del c.p.c., elaborato nel 1996 dalla Commissione TARZIA, in *RDP*, 1996, p. 951, in cui si proponeva di limitare la compensazione ai casi di soccombenza reciproca, complessità della causa e novità delle questioni decise.

d'Italia del 1865, l'art. 370 condizionava la compensazione totale o parziale alla concorrenza di giusti motivi; presupposto che, accanto alla soccombenza ripartita, viene recepito nella formulazione originaria dell'art. 92, co. 2, dal codice del 1940; questa resta invariata fino al 2005, quando la l. 28 dicembre 2005, n. 263, per limitare l'eccessivo ricorso alla compensazione da parte dei giudici, favorito e provocato dalla mancata, espressa imposizione di una motivazione sul punto, prevede, modificando il medesimo co. 2, che i giusti motivi vadano "espressamente indicati nella motivazione"; successivamente, evidentemente perché la semplice imposizione di una motivazione esplicita non aveva sortito gli effetti sperati, la l. 18 giugno 2009, n. 69, sostituisce, nell'art. 92, co. 2, c.p.c., le parole "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione," con quelle "o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", così passando ad irrigidire, restringendole, anche le condizioni per la compensazione al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca; limitazione che nel 2014, come visto perché "nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite", si evolve fino alla tipizzazione dei presupposti, con la formulazione, che è venuta al vaglio della Consulta, secondo la quale la compensazione può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle sole ipotesi di "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"¹⁰.

Infine, per delinearne in modo completo il *background* di politica legislativa processuale, nel quale va inquadrata la disposizione dichiarata incostituzionale,

¹⁰ Per una ricostruzione delle fattispecie riconducibili a questi presupposti, anche in confronto a quelle desumibili dalle formulazioni precedenti della norma: SANTANGELI, *Commento all'art. 13*, in AA.Vv., *La nuova riforma del processo civile*, a cura di SANTANGELI, Dike, 2015, p. 146 ss.; BERGAMINI, *La compensazione delle spese*, cit., p. 1746 ss.; BRUNIALTI, *Modifiche al regime della compensazione delle spese*, in AA.Vv., *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di DALFINO, Giappichelli, 2015, p. 100 ss.; PILLONI, *Le novità apportate alla disciplina della compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.)*, in NLCC, 2015, p. 474 ss.; DI GRAZIA, *La compensazione delle spese*, cit., p. 1529 ss.; FINOCCHIARO, *Spese compensate solo in casi specifici*, in GD, 2014, f. 49-50, p. 80; PENTA, *D.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni*, in l. 10 novembre 2014 n. 162: *compensazione spese processuali ed interessi moratori*, in *unicost.eu*, par. 3 ss.; MORLINI, *Spese di lite e compensazione*, ivi, par. 2.3; VALERINI, *Le altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione*, in *Processo civile efficiente e riduzione arretrato*, a cura di LUISO, Giappichelli, 2014, pp. 43 s.; v. anche CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, in CG, 2014, pp. 1179 s.

va ricordato che negli ultimi anni, sotto tanti altri aspetti, il legislatore ha spesso utilizzato la disciplina delle spese come grimaldello per la deflazione dei giudizi¹¹, incrementando numerose volte ed in misura consistente gli oneri fiscali¹², prevedendo altre ipotesi di deroga al principio della soccombenza, volte a stimolare la soluzione conciliativa della lite¹³, oppure introducendo sanzioni pecuniarie¹⁴, o ancora disponendo che nella regolamentazione delle spese si tenga conto dei comportamenti processuali delle parti più o meno virtuosi e funzionali all'efficienza del processo¹⁵.

2. *I diversi valori costituzionali considerati nei provvedimenti di rimessione alla Corte*

Nel contesto di politica processuale descritto, in cui è maturata e di cui è parte integrante la limitazione del potere di compensazione introdotta nel 2014, l'art. 92, co. 2, viene posto al vaglio della Consulta, per la violazione¹⁶ di principi costituzionali diversi rispetto a quello che costituisce l'obiettivo della riforma¹⁷.

Il Tribunale di Torino¹⁸, in una controversia di lavoro, deduce la viola-

¹¹ In proposito: DE SANTIS A.D., *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Jovene, 2018, p. 129 ss.

¹² In particolare, incrementando il contributo unificato, o estendendo (come nelle controversie di lavoro) le ipotesi in cui esso va versato in materia civile, amministrativa e tributaria: v. l'evoluzione degli artt. 9 ss. del T.U. spese di giustizia.

¹³ Come agli artt. 91, co. 1, c.p.c. e 13 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di media-conciliazione, e le disposizioni sulla liquidazione giudiziale di cui *infra*.

¹⁴ Come le condanne di cui agli artt. 96, co. 3, e 283, co. 2, c.p.c., 26, co. 1, seconda parte, c.p.a., nonché quella al versamento del doppio contributo unificato, in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (art. 13, co. 1 *quater*, T.U. spese giustizia) e ancora la sanzione prevista dall'art. 13 d.lgs. 28/2010.

¹⁵ Art. 26, co. 1, c.p.a., per il quale si considerano la chiarezza e la sinteticità.

¹⁶ Nel testo si esporranno solo i motivi di rimessione poi ritenuti fondati o infondati dalla Corte, non quelli assorbiti.

¹⁷ SCARSELLI, *Il nuovo art. 92*, cit., cc. 49 ss., si augurava che la questione di costituzionalità fosse sollevata, illustrandone le ragioni, alcune poi condivise dalla Corte. V. anche ID., *Sulla necessità di tornare alla compensazione delle spese di lite per ragioni di equità*, in *FI*, 2017, V, cc. 341 ss.

¹⁸ Trib. Torino, 30 gennaio 2016, in *GI*, 2017, p. 670 ss., con nota di BECHIS, *La compensazione non discrezionale delle spese al vaglio della Consulta*; in *RIDL*, 2016, II, p. 964 ss., con nota di BRUNIALTI, *Brevi note in tema di presunta incostituzionalità dell'art. 92, 2° co., c.p.c.; e, s.m., in RGL*, 2017, II, p. 169 ss., con nota di COSTANTINO, *Sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2, C.P.C.*

zione dell'art. 3, co. 1, Cost., sul piano del principio di ragionevolezza, considerando come sproporzionato il mezzo normativo utilizzato, quello della estrema e smisurata limitazione delle ipotesi di compensazione, rispetto al fine perseguito, quello di disincentivare l'abuso del processo, che era già sufficientemente attuato con la precedente formulazione della disposizione; ancora dell'art. 3, co. 1, sotto il profilo del principio di uguaglianza, perché la limitazione alle ipotesi tipizzate escluderebbe situazioni di pari gravità ed eccezionalità; inoltre, dell'art. 24, co. 1, perché il diritto di azione sarebbe indebitamente compresso dalla riduzione delle ipotesi di compensazione a sole due, oltre la soccombenza reciproca, che tenderebbe a scoraggiare in modo indebito ed incongruo l'esercizio giudiziario dei diritti, anche in ipotesi di condotte non qualificabili come abuso del processo, ma caratterizzate da prudenza, correttezza e buona fede; infine dell'art. 111, co. 1, sotto il profilo del giusto processo, perché la norma impedirebbe al giudice di rendere giustizia, anche sulle spese, in modo appropriato al caso concreto.

Il Tribunale di Reggio Emilia¹⁹, a sua volta in una causa laburistica ed anche con motivazioni più strettamente legate a questo tipo di controversie ed alle relative situazioni soggettive, solleva la questione di costituzionalità per violazione del combinato disposto degli artt. 3, co. 1 e 2, 24 e 111 Cost., perché la disposizione novellata nel 2014, priva irragionevolmente il Giudice della sua funzione di adeguare la pronunzia alle peculiarità del modello processuale, alle condizioni soggettive ed alle circostanze oggettive della fattispecie; viola il principio di uguaglianza sostanziale, che richiederebbe un trattamento differenziato e vantaggioso per il soggetto più debole (lavoratore), costretto ad agire in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento (licenziamento) del soggetto più forte (il datore), peraltro in controversie, di regola, a "controprova", che cioè il lavoratore deve introdurre non disponendo di tutti i dati che incidono sulla legittimità del provvedimento datoriale soggetto al controllo di legittimità, da effettuare all'esito dell'assolvimento della prova da parte del datore convenuto; determina in concreto una gravissima limitazione del diritto all'effettività dell'accesso alla giustizia in danno del lavoratore, già gravato dagli oneri economici, non de-

¹⁹ Trib. Reggio Emilia, 28 febbraio 2017, in www.studiolegaleassociato.it; e, s.m., in RGL, 2017, p. 178 ss., con nota di COSTANTINO, *Ancora sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.*; v. anche TERZI, *Il trattamento delle spese processuali nel processo del lavoro dopo la riforma del 2014: dubbi di costituzionalità*, in questione-giustizia.it.

traibili, del contributo unificato, dell'anticipazione delle spese legali e dell'IVA (in parte detraibili per il datore), con una deterrenza il cui peso e la cui irragionevolezza sono maggiori quanto minore è la capacità economica del lavoratore; colpisce, irragionevolmente, anche la parte incolpevole cui non sono imputabili abusi del processo, perché non ha invocato la tutela di diritti che già sapeva essere inesistenti.

Il raffronto tra le “ragioni” del legislatore del 2014 e quelle dei giudici rimettenti, permette di rilevare come la Consulta, in definitiva ed in sintesi, si sia trovata a considerare, o meglio a determinare, i rapporti di equilibrio tra due valori costituzionali diversi, ma complementari nella loro funzionalità rispetto all'effettività della tutela giurisdizionale: da un lato, l'interesse collettivo all'economia esterna dei giudizi, che indirettamente incide su quella interna, dunque sulla ragionevole durata dei singoli processi, dall'altro quello individuale ad un effettivo accesso alla tutela giurisdizionale.

3. *Il bilanciamento della Consulta*

La Corte costituzionale, in effetti, ha esercitato la sua funzione di bilanciamento tra diverse esigenze di rango costituzionale, ritenendo di riequilibrare i limiti della compensazione verso una maggiore garanzia dell'accesso alla giustizia, senza però spingersi ad allargarne le maglie in base a criteri meramente soggettivi²⁰.

La Corte presuppone l'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina della distribuzione delle spese processuali ed è consapevole che, non essendo la giustizia una risorsa illimitata, sono necessarie misure legislative di contenimento del contenzioso civile; tuttavia, reputa che nell'evoluzione normativa dei presupposti per la compensazione diversi dalla soccombenza ripartita, la formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. nata dalla riforma del 2009 – che li indicava nella sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” – avesse realizzato il giusto equilibrio tra la necessità di garantire il principio *victus victori* in favore della parte pienamente vittoriosa e l'interesse collettivo al-

²⁰ La decisione nel merito presuppone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle questioni per mancata interpretazione adeguatrice della norma, secondo la Corte esclusa dalla tassatività, dunque dalla non estensibilità in via analogica, delle ipotesi di compensazione previste dalla norma censurata; v., però, COSTANTINO, *Sulla dichiarata non manifesta*, cit., p. 169 ss.

l'economia processuale esterna, da un lato, e l'esigenza di realizzare la piena libertà di accesso alla giustizia, evitando che la parte soccombente subisca, senza sua colpa, anche l'alea di mutamenti imprevedibili e sopravvenuti in corso di causa, dall'altro.

Questo equilibrio, per la Consulta, è stato alterato dalla modifica del 2014, che riconducendo la compensazione, oltre che alla soccombenza ripartita, a due sole e rigide ipotesi tassative, "ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". In particolare, la fattispecie prevista del mutamento della giurisprudenza²¹ su una questione dirimente, costituisce un'alterazione sopravvenuta della situazione di riferimento iniziale della controversia non prevedibile dalle parti, che senza colpa hanno scelto la loro condotta processuale, confidando nell'orientamento giurisprudenziale poi superato. Ebbene, "il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti", si verifica in tante altre fattispecie analoghe a quella prevista²², non inquadrabili in un elenco tipizzato e rigido, ma sussumibili nella formula delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice, se riferite a questioni dirimenti. Allo stesso modo, secondo la Corte anche all'altra ipotesi tipizzata, l'assoluta novità della questione, "riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza", sono accostabili "altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite", a loro volta qualificabili come "gravi ed eccezionali ragioni".

Pertanto, la Consulta ritiene che l'art. 92, co. 2, c.p.c., come formulato dal 2014, contrasti con il principio di ragionevolezza e con quello di uguaglianza previsto dall'art. 3, co. 1, Cost., escludendo fattispecie di sopravvenienze su questioni dirimenti e di assoluta incertezza, caratterizzate dalla

²¹ Per la Consulta prevalentemente di legittimità e, in mancanza, anche di merito; secondo Cass. 27 gennaio 2016 n. 1521, in *DeJure*, un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, su soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non rientra tra le "gravi ed eccezionali ragioni".

²² Fra le quali la Consulta indica, a titolo esemplificativo, una norma di interpretazione autentica e, più in generale, lo *ius superveniens* (soprattutto se con efficacia retroattiva), una pronuncia della stessa Consulta (in particolare se di incostituzionalità), una decisione di una Corte europea e una nuova regolamentazione comunitaria; fanno riferimento ad alcune di queste ipotesi: Cass. 15 maggio 2018 n. 11815, in *DeJure*; e Cass. 29 novembre 2016 n. 24234, in *AGC*, 2017, 3, 240.

medesima, o da maggiore, gravità ed eccezionalità rispetto a quelle tipizzate²³; inoltre, considera violati anche il canone del giusto processo di cui all'art. 111, co. 1, Cost. e del diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24, co. 1, Cost., perché il rischio della condanna al pagamento delle spese, “anche in qualsiasi situazione del tutto imprevedibile ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”; e alla luce di queste violazioni, lo dichiara incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare totalmente o parzialmente le spese, anche ove sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tipizzate.

La Corte, dunque, sacrifica la scelta legislativa di favorire l'effettività della tutela giurisdizionale intesa come interesse collettivo, e solo indirettamente individuale, alla ragionevole durata dei giudizi, in favore della medesima effettività, ma intesa come libertà di decidere se agire, o difendersi, sulla base dello *status quo*, prescindendo dal rischio di sviluppi successivi imprevedibili e determinanti.

In verità, si può nutrire qualche perplessità sulla necessità di questa operazione, se si considera che probabilmente il giudice ha già a sua disposizione uno strumento, diverso dalla compensazione, per contemperare, almeno parzialmente, l'onere delle spese giudiziali per la parte soccombenza alle vicende del singolo processo, anche tenendo conto del compimento, o della non imputabilità, di abusi del processo. Nell'ambito dei parametri generali per la liquidazione dei compensi in sede giudiziale, indicati all'art. 4, co. 1, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in applicazione dei quali i valori medi determinati dalle tabelle possono essere incrementati o ridotti nei consistenti limiti percentuali previsti, sembra possibile inquadrare, chiaramente ai fini della riduzione, anche l'ipotesi di soccombenza determinata da sviluppi successivi e non prevedibili; soprattutto se si considera che la liquidazione dei compensi costituisce uno degli strumenti che la legge, nell'ottica dell'economia processuale, utilizza per premiare comportamenti processuali virtuosi e per punire abusi del processo²⁴. La Corte probabilmente ha ritenuto insufficiente

²³ L'opportunità del chiarimento è sottolineata da METAFORA, *La compensazione delle spese processuali al vaglio del Consulta: un (condivisibile) ritorno al passato*, in *elegal.it*, 8 maggio 2018, p. 5.

²⁴ Infatti, i co. 6 e 8 del medesimo art. 4, prevedono aumenti, rispettivamente in caso di conciliazione e se le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, mentre per il co. 7, condotte abusive che abbiano ostacolato la definizione in tempi ragionevoli, co-

questo strumento discrezionale a disposizione del giudice, il cui utilizzo può di fatto avvicinarsi alla compensazione parziale.

Comunque, va sottolineato che la detipizzazione delle condizioni per la compensazione, per quanto inquadrata in una clausola generale chiara e ben definita, rimette necessariamente in gioco il rischio²⁵ di un abuso del suo utilizzo da parte dei giudici, il cui contenimento è indiscutibilmente necessario²⁶, perché, non va dimenticato, l'eccesso diffuso di compensazione può portare all'effetto – contrario a quello che la Corte vuole scongiurare e ben più grave – di scoraggiare il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte di chi non vuole rischiare di sopportare in via definitiva, in tutto o in parte, l'onere delle spese giudiziali, pur risultando pienamente vittorioso; in altre parole, da parte di chi vuole evitare che, pur avendo ragione, il processo non gli garantisca tutto quello e proprio quello che avrebbe diritto di ottenere sulla base del diritto sostanziale.

Ben vengano, allora, per la neutralizzazione di questo rischio, due limiti posti espressamente dalla Consulta al potere di compensazione. In primo luogo, chiarisce che la compensazione deve essere comunque motivata²⁷, nelle due ipotesi tipiche, come in quelle atipiche, imponendolo

stituiscono elemento di valutazione negativa per la liquidazione, e infine per il co. 9, nel caso di responsabilità processuale di cui all'art. 96 c.p.c., e nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 50%, ove concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

²⁵ Denunziato da: VALERINI, *La Consulta amplia il perimetro della compensazione delle spese di lite*, in *D&G*, 2018, f. 72, p. 3; e SCALERA, *Illegittima la norma sulla compensazione delle spese di lite: si ritorna al passato?*, in *ilfamiliariista.it*, 3 maggio 2018, ed in *ilprocessocivile.it*, 24 aprile 18; v. anche LICCI, *La compensazione delle spese di lite al vaglio della Corte costituzionale*, in *judicium.it*. Peraltro, anche dopo la riforma del 2014, i giudici amministrativi hanno ritenuto di conservare un'ampia discrezionalità: v., per tutte, Cons. St. 24 aprile 2017 n. 1885, in *DeJure*.

²⁶ Per CARRATTA, D'ASCOLA, *Riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014*, in *treccani.it*, par. 3, la riforma del 2014 mirava a stroncare il costume, proprio delle commissioni tributarie, di compensare le spese per la complessità della legislazione fiscale e l'opinabilità delle questioni.

²⁷ Cass. 13 aprile 2018 n. 9186, in *D&G*, 16 aprile 2018; e Cass. 24 aprile 2018 n. 10042, *ivi*, 3 maggio 2018, con nota di DI GIACOMO, *Spese di lite, compensazione sempre motivata*, hanno affermato che le “gravi ed eccezionali ragioni” vanno indicate esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, imidonea a consentire il necessario controllo; così, per citare le più recenti, anche Cass. 5 luglio 2017, n. 16473, *ivi*, 6 luglio 2017; Cass. 25 settembre 2017, n. 22310, in *DeJure*, e Cass. 21 febbraio 2017 n. 4521, *ivi*.

l'art. III, co. 6, Cost.: precisazione opportuna, perché resta garantito il controllo del provvedimento²⁸, anche se nella formulazione della norma del 2014²⁹, come in quella odierna, frutto della sentenza, è venuta meno la specifica previsione in tal senso.

Ma soprattutto, la Corte circoscrive decisamente l'ambito della compensabilità conseguente alla sua statuizione, rigettando le censure che miravano a collegarla anche a condizioni meramente soggettive, così chiarendo con certezza che tra le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” vanno incluse esclusivamente situazioni oggettive³⁰; in particolare, la deduzione per la quale la norma andava ricondotta alla legittimità anche inserendo un'ipotesi di compensazione che tenesse conto della natura del rapporto dedotto in giudizio, quello di lavoro subordinato, e della condizione soggettiva del lavoratore-parte debole, che agisce contro il datore. Secondo la Consulta³¹ la disparità in cui può trovarsi la parte più debole economicamente, per la quale di fatto può essere più gravoso il costo del processo e che più probabilmente potrebbe avere remore ad agire, trova già un riequilibrio negli istituti – imposti dall'art. 24, co. 3, Cost. – diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire o difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Inoltre, le condizioni già previste, che non sono più tassative con la dichiarazione di incostituzionalità, ma che sono il parametro per le altre ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, hanno natura prevalentemente oggettiva e non si riferiscono a situazioni esclusivamente soggettive. Peraltro, la disciplina speciale delle controversie di

²⁸ Secondo Cass. 9 marzo 2017 n. 6059, in *DeJure*, se le motivazioni sulle “gravi ed eccezionali ragioni” sono illogiche o erronee, si configura il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità; v. anche Cass. 26 settembre 2017 n. 22333, in *D&G*, 27 settembre 2017, con nota di VILLANI, *Spese di lite compensate se durante il processo la parte soccombente ha tenuto un comportamento lecito*.

²⁹ Dopo la quale, per la persistenza del dovere di motivazione specifica: SANTANGELI, *Commento all'art. 13, op. cit.*, p. 145; PILLONI, *Le novità apportate, op. cit.*, p. 480; BRIGUGLIO, *Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio*, in *giustiziacivile.com*, 15 settembre 2014.

³⁰ Per Cass. 6 giugno 2018 n. 14624, in *D&G*, 7 giugno 2018, fra i presupposti tipizzati nel 2014 non rientra l'elemento soggettivo della colpa di un contestato illecito amministrativo; v. anche Cass. 13 giugno 2018 n. 15390, *ivi*, 14 giugno 2018.

³¹ Secondo Cass. 5 luglio 2017 n. 16581, in *RIDL*, 2018, II, p. 188 ss., con nota di METAFORA, *La nozione delle gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di compensazione delle spese nelle controversie di lavoro*; e, s.m., in *GL*, 2017, p. 31 ss., con nota di GIGLIO, *Controversie di lavoro: condanna alle spese per il lavoratore che perde la causa*, non sono “gravi ed eccezionali ragioni” la posizione di debolezza del lavoratore e lo stato soggettivo della buona fede nell'agire.

lavoro non ha mai derogato al disposto dell'art. 92 c.p.c.³², dunque la condizione soggettiva di lavoratore non ha mai comportato l'esonero dalla refusione delle spese al datore, in caso di soccombenza totale³³. Questa condizione non costituisce, di per sé sola, una ragione sufficiente per derogare alla *par condicio* processuale, circa la condanna alla refusione delle spese della parte totalmente soccombente; e la circostanza che il lavoratore debba talora agire senza poter conoscere elementi di fatto rilevanti e decisivi, può tutt'al più costituire una delle condizioni oggettive perché il giudice, valutata la singola fattispecie, possa compensare le spese in applicazione dell'art. 92, co. 2, come integrato dalla Corte³⁴.

³² La Corte rileva come una deroga per una qualità soggettiva, la non abbenza dell'assicurato o del beneficiario della prestazione, soccombente nei confronti dell'ente, sia prevista nelle controversie previdenziali e assistenziali, all'art. 152 disp. att. c.p.c.; ma ricostruendo le vicende di questa disposizione, sostituita nel 1973, evidenzia come la ragione di tale eccezione stia “nella diretta riferibilità della prestazione previdenziale o assistenziale, oggetto del contenzioso, alla speciale tutela prevista dal secondo comma dell'art. 38 Cost., che mira a rimuovere, o ad alleviare, la situazione di bisogno dell'assicurato o dell'assistito”.

³³ Sul punto, anche con critiche alla prassi giurisprudenziale relativa alla compensazione nelle controversie di lavoro: DE ANGELIS, *Nuova compensazione delle spese processuali e controversie di lavoro tra vulgata e riflessioni critiche*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”*.IT, 367/2018, p. 3 ss., che auspica un uso rigoroso, *secundum legem*, della discrezionalità che la sentenza della Consulta ha restituito al giudice.

³⁴ V. anche SANLORENZO, *La Corte costituzionale ed il regime delle spese di giudizio nel processo del lavoro*, in *questionegiustizia.it*, 1° maggio 2018; SCARPELLI, GIACONI, *Il costo della giustizia nel processo del lavoro. La compensazione delle spese legali dopo la Corte Costituzionale sull'art. 92 c.p.c.*, in *lavorodiritteuropa.it*, 23 maggio 2018; e SARTOR, *Compensazione spese: i silenzi della Consulta e freno sulle liti del lavoro*, in *LG*, 2018, p. 791 ss.

Key words

Spese giudiziali, compensazione, condizioni, illegittimità costituzionale, controversie di lavoro.

Judicial expenses, compensation, conditions, constitutional illegitimacy, labor disputes.

